



Statuto della società sportiva Freccie Gialle Malcantone

Entrata in vigore il 15.01.2012

Approvato dall'Assemblea costitutiva del 15 gennaio 2012

Freccie Gialle Malcantone

Via Stazione 66, 6987 Caslano

www.frecciegialle.ch





Statuto della Società sportiva FRECCE GIALLE MALCANTONE

del 15 gennaio 2012

1. NOME E SEDE

- 1.1 A norma dell'art. 60 e segg. del *Codice Civile Svizzero* è costituita la Società sportiva denominata **Frecce Gialle Malcantone** (in seguito Società) con sede a Caslano.

2. FINALITÀ

- 2.1 La Società si propone di perseguire le seguenti finalità:
- promuovere lo sport a tutti i livelli.
 - favorire lo sviluppo di un sano spirito di gruppo basato su principi etici quali lealtà, rispetto, amicizia, solidarietà e sostegno reciproco.
- 2.2 La Società non ha finalità di tipo economico.
- 2.3 La Società si dichiara apolitica e aconfessionale.

3. “CARTA ETICA NELLO SPORT” e “SPORT SENZA FUMO”

I principi della “Carta etica nello sport” rappresentano la base sulla quale vengono impostate le attività nella nostra società.

L'osservanza di ogni singolo principio è regolato nelle due appendici.

Appendice 1: *Sette principi della Carta etica nello sport*

Appendice 2: *Sport senza fumo*

- 3.1 Le seguenti appendici “Sette principi della Carta etica nello sport” e “sport senza fumo” sono un elemento integrante degli statuti.

Appendice 1 - Sette principi della Carta etica nello sport

- a) Adottare lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona.
La nazionalità, l'età, il sesso, le preferenze sessuali, l'appartenenza sociale, l'orientamento politico e religioso non sono elementi pregiudizievoli.
- b) Armonizzare l'attività sportiva e la vita sociale.
Rendere compatibili le esigenze dell'allenamento e della competizione con la formazione, il lavoro e la famiglia.
- c) Promuovere la responsabilità individuale e collettiva.
Le sportive e gli sportivi sono coinvolti nelle decisioni che a loro competono.
- d) Incoraggiare rispettosamente senza esagerare.
Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi sportivi non ledono né l'integrità fisica né l'integrità morale delle sportive e degli sportivi.
- e) Educare alla lealtà e al rispetto dell'ambiente.
Il rispetto contraddistingue la condotta da adottare nei confronti del prossimo e della natura.
- f) Opporsi alla violenza, allo sfruttamento ed alle molestie sessuali.
Fare della prevenzione senza falsi tabù: essere vigilanti, sensibilizzare e intervenire in maniera appropriata.



g) Rifiutare il doping e gli stupefacenti.

Informare efficacemente, e nel caso di un'infrazione intervenire con rimedi appropriati.

Appendice 2: sport senza fumo

L'applicazione di sport senza fumo auspica quanto segue:

- a) niente fumo prima, durante e dopo la pratica sportiva, ciò significa da un'ora prima ad un'ora dopo l'attività sportiva.
- b) i locali della società sono non fumatori.
- c) rinuncia ad ogni tipo di sostegno finanziario da parte di aziende del tabacco.
- d) organizzazione di manifestazioni senza fumo, ovvero:
 - competizioni
 - assemblee, riunioni, incontri ufficiali
 - eventi speciali organizzati dalla società.

4. MEZZI

4.1 Per il perseguimento delle proprie finalità la Società può disporre dei seguenti mezzi:

- tassa sociale.
- introiti, contributi e sussidi legati alle proprie attività.
- donazioni di qualsiasi natura.

5. MEMBRI

5.1 È ammessa a far parte della Società ogni persona che si impegna a seguirne le finalità accettandone gli statuti.

5.2 I soci si distinguono in:

- attivi: coloro che partecipano attivamente alla vita della Società.
- sostenitori: coloro che sostengono con un contributo finanziario le attività della Società.
- onorari: coloro che sono proclamati tali dall'Assemblea generale perché particolarmente meritevoli.

5.3 Ogni socio è tenuto a:

- comportarsi coerentemente con le finalità della Società.
- partecipare alla vita della Società.
- partecipare all'Assemblea generale.
- pagare la tassa sociale.

5.4 Recesso

Il recesso è possibile in qualsiasi momento tramite cessato pagamento della tassa sociale oppure tramite lettera raccomandata da inviare al *Comitato direttivo* al più tardi quattro settimane prima dell'Assemblea generale ordinaria.

Quest'ultima procedura è d'obbligo per monitori, membri di eventuali *Commissioni tecniche* o membri del *Comitato direttivo*.

5.5 Esclusione

In caso di mancanza grave un membro può essere escluso in qualsiasi momento dalla Società. Il *Comitato direttivo* decide in prima istanza sull'espulsione (o la non ammissione); il membro escluso può presentare ricorso all'Assemblea generale.



6. ORGANI DELLA SOCIETÀ

- 6.1 Gli organi della Società sono:
- l'Assemblea generale dei soci.
 - il Comitato direttivo.
 - le eventuali Commissioni tecniche.
 - i Revisori dei conti.

7. ASSEMBLEA GENERALE

- 7.1 L'Assemblea generale dei soci rappresenta l'organo supremo della Società.
- 7.2 Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea generale ordinaria viene convocata per iscritto (allegando l'ordine del giorno) con un preavviso di almeno tre settimane.
- 7.3 Un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata dal Comitato direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci.
- 7.4 L'Assemblea generale ha i seguenti compiti irrevocabili:
- elezione o revoca del Comitato direttivo nonché dei Revisori dei conti.
 - nomina di un Presidente.
 - approvazione dei conti annuali e del rapporto dei Revisori.
 - determinazione dell'ammontare della tassa sociale, tenendo conto delle esigenze finanziarie della Società.
 - elaborazione e modifica degli statuti.
 - approvazione di regolamenti interni emanati dal Comitato direttivo.
 - nomina dei soci onorari.
 - trattamento in ultima istanza dei ricorsi in merito all'espulsione o non ammissione di soci.
- 7.5 In seno all'Assemblea generale ha diritto di voto ogni membro in regola con il pagamento della tassa sociale.
- 7.6 Decisioni, quali le modifiche statutarie oppure l'espulsione o la non ammissione di soci, richiedono la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.
- 7.7 Per tutte le altre decisioni è richiesta una maggioranza semplice.

8. COMITATO DIRETTIVO

- 8.1 Il Comitato direttivo è l'organo esecutivo della Società, ne gestisce le attività e la rappresenta verso l'esterno.
- 8.2 Il Comitato direttivo si compone da almeno tre persone, ossia da un Presidente, dai Presidenti delle eventuali Commissioni tecniche e da membri ordinari.
Il numero totale dei membri del Comitato direttivo è fissato dall'Assemblea generale.
- 8.3 Il Comitato direttivo resta in carica due anni ed è immediatamente rieleggibile.
- 8.4 Il Comitato direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
Esso può essere convocato, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario oppure su richiesta di almeno due membri.
- 8.5 Il Comitato direttivo amministra la Società e prende le decisioni riguardanti l'attività corrente. In particolare si occupa di:
- curare i contatti e l'immagine della Società verso l'esterno.
 - organizzare e coordinare le attività della Società.
 - mettere in atto le decisioni dell'Assemblea generale dei soci.
 - informare l'Assemblea generale sulle attività della Società, sottoponendole i problemi di fondo.
 - tesseramento dei soci e amministrazione finanziaria della Società.
 - emanare regolamenti interni alla Società.



- istituire le eventuali Commissioni tecniche e nominarne i Presidenti.
- stabilire, tramite regolamenti interni, i compiti e le competenze delle eventuali Commissioni tecniche.
- controllare il lavoro svolto dalle eventuali Commissioni tecniche.

8.6 Il Comitato direttivo può deliberare unicamente alla presenza della maggioranza dei suoi membri.

8.7 Per ogni delibera è richiesta una maggioranza semplice dei membri di Comitato presenti. In caso di parità, il voto del Presidente conta doppio.

9. COMMISSIONI TECNICHE

9.1 A seconda delle esigenze derivanti dalle attività societarie, il Comitato direttivo può istituire delle Commissioni tecniche che hanno lo scopo di animare i vari settori.

9.2 Una Commissione tecnica è costituita da un Presidente e da almeno altri due membri.

9.3 I membri delle Commissioni tecniche restano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili.

9.4 Compiti e competenze delle Commissioni tecniche sono definiti da regolamenti interni emanati dal Comitato direttivo ed approvati dall'Assemblea generale.

10. REVISORI DEI CONTI

10.1 L'Assemblea generale elegge annualmente tra i suoi soci due Revisori dei conti, i quali controllano la contabilità garantendo riserbo su quanto vengono a conoscenza nello svolgimento della loro funzione.

10.2 I membri del Comitato direttivo non possono fungere da Revisori dei conti.

11. REGOLAMENTI INTERNI

11.1 Il Comitato direttivo può emanare (o modificare) regolamenti interni volti a:

- precisare l'applicazione delle norme statutarie.
- espletare i suoi compiti.
- disciplinare l'attività delle eventuali Commissioni tecniche.

11.2 Il contenuto dei regolamenti deve essere conforme allo statuto tenendo in considerazione eventuali volontà precedentemente espresse dall'Assemblea generale.

11.3 I regolamenti (o le eventuali modifiche) possono entrare in vigore già al momento della loro approvazione da parte del Comitato direttivo.

L'Assemblea generale dovrà in ogni caso votare sul mantenimento o meno di ogni nuovo regolamento (o modifica).

11.4 Un regolamento (o un'eventuale modifica) è da considerarsi abrogato se:

- respinto dall'Assemblea generale.
- non sottoposto all'Assemblea generale entro dodici mesi dall'entrata in vigore.

12. FIRMA

12.1 La Società è vincolata dalla firma collettiva del Presidente congiuntamente ad un ulteriore membro del Comitato direttivo. In caso di impedimento del Presidente, con la firma di due membri del Comitato direttivo.



13. RESPONSABILITÀ

13.1 Per i debiti della Società risponde unicamente il patrimonio della Società stessa. È esclusa la responsabilità personale dei membri.

14. SCIoglimento

14.1 Lo scioglimento della Società può essere decretato dall'Assemblea generale alla presenza di almeno i due terzi di tutti i soci e con l'approvazione di almeno i tre quarti dei presenti.

14.2 Qualora all'Assemblea generale prendessero parte meno dei due terzi di tutti i soci, entro un mese deve aver luogo una seconda Assemblea generale.

Nel caso in cui anche a quest'ultima fossero presenti meno dei due terzi di tutti i soci, la Società può essere sciolta con l'approvazione dei quattro quinti dei presenti.

14.3 Con lo scioglimento della Società, il patrimonio va ad un'istituzione che persegue le stesse finalità.

15. DISPOSIZIONI FINALI

15.1 Il presente statuto viene completato dai regolamenti interni approvati dall'Assemblea generale.

15.2 Per i casi non contemplati dal presente statuto, fanno stato le decisioni dell'Assemblea generale.

16. ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto è stato approvato nell'ambito dell'*Assemblea costitutiva* del 15 gennaio 2012, data che ne sancisce pure l'entrata in vigore.

Successive modifiche statutarie approvate dall'Assemblea generale:

25.05.2012 – introduzione nuovo art. 3

29.03.2014 – modifica articolo 7.2

26.04.2016 – modifiche articoli 7.4, 8.2, 8.4 e 12

La numerazione degli articoli è stata conseguentemente adeguata.

Il Presidente:

La Segretaria:

.....

Brunello Aprile

.....

Beatrice Biacchi